

COMUNITÀ MONTANA N° 3 “GALLURA”
07029 TEMPPIO PAUSANIA (OT)

REGOLAMENTO INTERNO¹
DEL PORTO DI ISOLA ROSSA

in COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA

Tempio Pausania, marzo 2007

¹ Ai sensi e per gli effetti ex art. 10 comma 5 “ Statuto dell’Unione dei Comuni Alta Gallura”, *Fino all’adozione dei nuovi regolamenti, valgono, per l’Unione i principi e le regole stabiliti nei regolamenti della disciolta Comunità Montana n. 3 Gallura.*

SOMMARIO

ARTICOLO 1 - PREMESSE	3
1.1 FONTI.....	3
1.2 INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI	3
1.3 MODIFICHE E AGGIORNAMENTI.....	3
1.4 ORGANIZZAZIONE INTERNA	3
ARTICOLO 2 - MANOVRA E ORMEGGIO DELLE UNITA'	3
2.1 POSTI DI ORMEGGIO E CATEGORIE DI UTENTI.....	3
2.2 DISCIPLINA DEI POSTI D'ORMEGGIO	4
2.3 POSTI D'ORMEGGIO STANZIALI	5
2.3.1 <i>Assegnazione dei posti d'ormeggio stanziali a "breve termine"</i>	5
2.3.2 <i>Assegnazione dei posti d'ormeggio stanziali "annuali"</i>	6
2.4 POSTI DI ORMEGGIO DI TRANSITO.....	7
2.4.1 <i>Disciplina e modalità d'assegnazione posti d'ormeggio al transito</i>	7
2.4.2 <i>Disponibilità posti di ormeggio di transito</i>	7
2.5 POSTI D'ORMEGGIO RISERVATI A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI UTENTI	8
2.6 CORRISPETTIVO UTILIZZO POSTO DI ORMEGGIO - MODALITÀ DI PAGAMENTO	8
ARTICOLO 3 - NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE DELLE UNITA'	8
3.1 ACCESSO E SOSTA DELLE UNITÀ IN PORTO	8
3.2 IDENTIFICAZIONE DELLE IMBARCAZIONI E CONTRASSEGNI	9
3.3 MANOVRE IN PORTO	9
3.4 ANCORAGGIO.....	9
3.5 ORMEGGI	9
3.6 BANCHINA CARBURANTI	10
3.7 ACCESSO VIA TERRA E CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI.....	10
3.8 CASI DI FORZA MAGGIORE - EMERGENZE	10
3.9 INQUINAMENTI E MOLESTIE.....	10
3.10 PRESCRIZIONI E VERIFICHE CONCERNENTI LA SICUREZZA	11
3.11 ISPEZIONI	11
3.12 ASSICURAZIONE.....	12
ARTICOLO 4 - SERVIZI PORTUALI	12
4.1 SERVIZI GENERALI PORTUALI.....	12
4.2 ISOLA ECOLOGICA E RITIRO RIFIUTI SPECIALI	12
4.3 SERVIZI SUSSIDIARI – EROGAZIONE ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA.....	12
ARTICOLO 5 - ALAGGIO E VARO - AREE ADIBITE A DEPOSITO	13
ARTICOLO 6 - PIANO ANTINCENDIO	14
ARTICOLO 7 - ATTIVITA' COMMERCIALI E PROFESSIONALI	15
ARTICOLO 8 – ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE	15
ARTICOLO 9 – LOCALI CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT	15
ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONE FINALI	15
10.1 RISERVA.....	15
10.2 ACCETTAZIONE	15
10.3 FORO COMPETENTE	15

Articolo 1 - PREMESSE

1.1 Fonti

La Comunità Montana n. 3 "Gallura" ha redatto il presente Regolamento Interno per la gestione del porto turistico di Isola Rossa, a seguito di concessione demaniale marittima n. 82 del 29/03/2004, per il periodo 01/01/2003 – 31/12/2008, rilasciata con Determinazione n. 207 del 29/03/2004 del Direttore del Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio – Olbia, dell'Assessorato Regionale Enti Locali, Finanza e Urbanistica.

Le norme contenute nel presente regolamento dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli Utenti, come di seguito definiti, del porto turistico e da chiunque, per qualsiasi titolo, vi acceda.

1.2 Individuazione delle parti

Nel presente Regolamento Interno la Comunità Montana n. 3 "Gallura" sarà indicata semplicemente con la denominazione "Comunità Montana" mentre con la locuzione "Utente" sarà identificata la persona fisica, giuridica o ente al quale è assegnato il diritto d'utilizzo di un posto ormeggio e dei relativi servizi portuali, nonché tutti coloro che, anche occasionalmente, frequentino il porto turistico e comunque l'intera superficie demaniale in concessione alla Comunità Montana.

1.3 Modifiche e aggiornamenti

La Comunità Montana si riserva di aggiornare in ogni momento il presente Regolamento Interno, con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie o che fossero ritenute opportune allo scopo di rendere sempre più sicuro, efficiente, funzionale, pulito e gradevole per gli Utenti il porto turistico, in accordo con le disposizioni delle Autorità competente.

1.4 Organizzazione interna

La Comunità Montana n. 3 "Gallura" gestisce la concessione demaniale marittima direttamente e/o per il tramite di apposita ditta, ai sensi dell'art. 45-bis del Codice della Navigazione, alla quale possono essere affidati i servizi portuali e le prestazioni accessorie e connesse.

Articolo 2 - MANOVRA E ORMEGGIO DELLE UNITA'

2.1 Posti di ormeggio e categorie di utenti

Le banchine ed i pontili consentono l'ormeggio riservato a natanti e imbarcazioni da diporto, così come definito dall'art. 1 della Legge n° 50 del 11/2/1971 – Norme sulla Navigazione da diporto, divisi in categorie come indicato nel seguente prospetto:

Categoria	Dimensioni massime
I	da m. 00,00 a m. 06,49
II	da m. 06,50 a m. 07,99
III	da m. 08,00 a m. 09,99
IV	da m. 10,00 a m. 11,99
V	da m. 12,00 a m. 14,99
VI	da m. 15,00 a m. 17,99
VII	da m. 18,00 a m. 21,00

L'imbarcazione e/o il natante ormeggiabile non può eccedere le dimensioni massime sopra indicate oltre la tolleranza del 2% (due per cento) in larghezza e del 5% (cinque per cento) in lunghezza. Potranno essere ormeggiate imbarcazioni e/o natanti che eccedano le dimensioni massime su riportate, solo previa autorizzazione della Direzione del porto turistico.

Tali dimensioni s'intendono riferite agli effettivi ingombri dell'imbarcazione o del natante (compresa l'eventuale delfiniera, plance, pulpito, parabordi, motori fuori bordo e qualsiasi altra sporgenza, quali pinne stabilizzatrici, lancia su gru a poppa, bracci fissi etc.).

L'Utente che intende assicurarsi l'utilizzo di un posto ormeggio deve dichiarare le esatte dimensioni dell'imbarcazione e/o del natante per l'inserimento nella categoria d'appartenenza. In caso di assegnazione l'imbarcazione o il natante dovranno appartenere effettivamente alla categoria oggetto di assegnazione in base alle dimensioni dichiarate e che potranno essere accertate dalla Direzione all'arrivo dell'imbarcazione in porto o in qualunque momento successivo.

Qualora l'Utente non dichiari le esatte dimensioni della sua imbarcazione e/o del natante o riesca ad attraccare un'imbarcazione e/o un natante di dimensioni diverse di quelle previste per il proprio ormeggio, la Comunità Montana, tramite la Direzione del Porto, si riserva la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dell'unità, così come previsto dall'art. 10.1 del presente Regolamento Interno.

Possono presentare, inoltre, richiesta per tutte le tipologie di utenze anche coloro i quali pur non essendo possessori di imbarcazione o natante al momento della presentazione della domanda di assegnazione di un posto d'ormeggio intendano acquistarla, restando inteso che con la lettera di assegnazione provvisoria verranno concessi 15 giorni di tempo entro i quali gli stessi dovranno presentare la documentazione comprovante l'avvenuto acquisto (certificato d'uso del motore e assicurazione), pena la decadenza dell'assegnazione.

In ogni caso, nella domanda dovranno essere specificate le caratteristiche del natante o imbarcazione, al fine di individuare correttamente la categoria di assegnazione provvisoria. Non si provvederà ad assegnazioni definitive nel caso in cui non vi sia coincidenza fra la categoria richiesta e quella effettiva del natante o imbarcazione di proprietà del richiedente.

A ciascun posto ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione.

Gli utenti che possono usufruire del diritto di un posto d'ormeggio sono suddivisi in residenti, attività economiche, non residenti e pescatori, come di seguito specificato:

- a) utenti "residenti" si intendono le persone fisiche aventi la residenza in uno dei seguenti nove comuni: Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola;
- b) utenti esercenti "attività economiche", si intendono i soggetti che svolgono attività strettamente riferite allo sfruttamento delle risorse marine, aventi sede legale ubicata in uno dei nove comuni indicati al precedente punto a). Si evidenzia che si considerano incluse in questa categoria di utenti anche le persone giuridiche esercenti attività economiche strettamente connesse con lo sfruttamento delle risorse marine che, pur non avendo sede legale ubicata in uno dei nove comuni, hanno la maggioranza assoluta del capitale sociale (almeno il 51%) detenuto da soggetti residenti in uno dei comuni precedentemente indicati;
- c) utenti "pescatori" si intendono i soggetti che svolgono l'attività della pesca professionale che abbiano la residenza in uno dei nove comuni indicati nel punto a);
- d) utenti "non residenti" si intendono in via residuale tutti gli altri soggetti.

L'Amministrazione Comunitaria stabilirà a sua discrezione, quale dotazione viene riservata, per ogni anno, agli ormeggi stanziali annuali per gli utenti "residenti", "non residenti" e per le "attività economiche", dedotti i posti riservati ai pescatori professionisti residenti in uno dei nove comuni, quelli destinati alle motovedette delle forze dell'ordine, nonché quelli relativi alle unità in transito, di cui art. 2.4, pari al 10% del totale.

L'Utente assegnatario di posto barca dovrà essere inderogabilmente il proprietario dell'unità. Qualora la Direzione del Porto venga a conoscenza di dichiarazioni mendaci per il godimento della tariffa agevolata, il contratto si intende risolto automaticamente, fatta salva l'attivazione di tutte le procedure necessarie al recupero di eventuali somme dovute.

Per i natanti non immatricolati il titolo di proprietà dovrà essere dimostrato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dalla legge.

2.2 Disciplina dei posti d'ormeggio

La Comunità Montana, per il tramite della Direzione del Porto, si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento e per motivate ragioni (condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori, manutenzioni, cause di forza maggiore, problemi ed esigenze organizzative, etc.), ed a suo insindacabile giudizio, i posti di ormeggio assegnati, nonché eventualmente l'assetto degli stessi, provvedendo allo spostamento delle unità direttamente, mediante il personale a sua disposizione, in caso di irreperibilità immediata dell'Utente. L'Utente non potrà rifiutarsi di lasciare o cambiare il posto di ormeggio pena la rimozione dell'unità, a sue spese, a cura della Direzione del Porto in osservanza dell'art. 10.1 seguente. E' espressamente vietato concedere l'utilizzo del posto di ormeggio a terzi, lo scambio non autorizzato fra Utenti, svolgere attività di noleggio o commerciali in genere nonché qualsiasi forma di subaffitto pena l'allontanamento immediato dell'unità in osservanza dell'art. 10.1 del presente Regolamento.

In caso di sostituzione dell'unità indicata nel contratto (es. acquisto nuova imbarcazione), l'Utente è soggetto a stipula di un nuovo contratto per l'adeguamento del canone e per l'eventuale assegnazione di un posto barca di diversa categoria in relazione alle disponibilità residuali esistenti (qualora le dimensioni o il tipo di unità cambino rispetto a quelle indicate nel precedente contratto). In caso di inottemperanza la nuova unità sarà ritenuta "occupante abusivamente un posto barca" e quindi allontanata dal Porto, ove occorra anche con i mezzi ed il personale a disposizione della Direzione del Porto.

In ogni caso di decadenza o cessazione del diritto di utilizzo del posto di ormeggio (risoluzione e/o scadenza del contratto, morosità etc.), l'Utente è obbligato a rimuovere l'unità. Ove non si provveda la Direzione del

Porto ricorrerà alla rimozione forzata dell'unità, anche ed occorrendo, con alaggio e trasporto fuori dall'ambito portuale. Nel caso saranno addebitate all'Utente le relative spese.

La Comunità Montana, per il tramite della Direzione del porto, declina ogni responsabilità nei casi in cui eventi di forza maggiore, comunque non dipendenti o imputabili alla stessa, non consentano l'immediata disponibilità del posto di ormeggio.

Gli ormeggi sono annotati in apposito registro presso la Direzione del Porto, con l'identificazione dei nominativi degli Utenti e delle unità. Detto registro è a disposizione dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia per eventuali controlli.

L'utente ha l'obbligo di ormeggiare la propria imbarcazione al posto di ormeggio a lui assegnato. Nel caso in cui rifiuti, per qualsiasi motivo, di ormeggiarvi l'unità, occupando eventualmente un altro posto di ormeggio arbitrariamente, la Direzione del Porto provvederà alla rimozione forzata dell'unità con l'allontanamento della stessa dall'ambito portuale in osservanza dell'art. 10.1.

2.3 Posti d'ormeggio stanziali

Si definisce "stanziale" l'utenza che potrà fruire del diritto di utilizzo di un posto d'ormeggio e dei relativi servizi portuali per un periodo consecutivo superiore a sette giorni.

La durata massima dell'assegnazione di un posto d'ormeggio stanziale sarà annuale (periodo 1° gennaio – 31 dicembre) con scadenza naturale il 31 dicembre d'ogni anno.

L'atto dell'assegnazione del posto d'ormeggio "stanziale" si perfeziona con la sottoscrizione di un contratto di cessione, "annuale" (periodo 1° gennaio – 31 dicembre) o a "breve termine" (durata inferiore a quella annuale), del diritto d'utilizzo di un posto ormeggio e dei relativi servizi portuali.

L'occupazione di un posto d'ormeggio in assenza di contratto è abusiva e quindi illegittima; in tal caso, la Direzione del Porto potrà provvedere, mediante la rimozione dell'unità, a rendere nuovamente disponibile l'ormeggio, con addebito delle relative spese all'Utente.

La cessione, sia annuale che a breve termine, da diritto all'utilizzo di un posto d'ormeggio e dei relativi servizi portuali ha carattere rigorosamente personale ed è riferita specificatamente all'unità da diporto (imbarcazione e/o natante) che risulti indicata nel contratto di cessione.

2.3.1 Assegnazione dei posti d'ormeggio stanziali a "breve termine"

L'Utente che intende fruire del diritto d'utilizzo di un posto ormeggio stanziale a "breve termine" deve inoltrare alla Direzione del Porto domanda scritta su apposito modulo (facsimile allegato al presente Regolamento - allegato A) indicando:

- ✓ dati personali: nome, cognome, indirizzo, luogo di residenza anagrafica, recapito telefonico, indirizzo al quale dovranno essere inviate le eventuali comunicazioni;
- ✓ dati dell'imbarcazione o del natante;
- ✓ periodo durante il quale intende avere la disponibilità del posto d'ormeggio.

Nel caso di attività economiche dovranno inoltre essere indicati i seguenti dati:

- ✓ ragione sociale, estremi di iscrizione C.C.I.A.A., Codice Fiscale e Partita I.V.A., indirizzo, recapito telefonico e fax.

L'Utente è tenuto inoltre a fornire tutte le altre notizie indicate nel modulo suddetto pena la nullità della domanda. L'Utente è responsabile sia ai fini amministrativi, che operativi, della veridicità delle proprie dichiarazioni.

In caso di accoglimento della richiesta la Direzione del Porto provvederà a rispondere per iscritto, nel minor tempo possibile (entro un tempo massimo di 60 gg.).

E' possibile, nel periodo invernale, presentare richieste per contratti stanziali a breve termine, con periodo richiesto compreso tra il 1° ottobre ed il 31 maggio con esclusione dei quattro mesi prettamente estivi. Allo stesso modo è possibile chiedere la disponibilità del diritto di utilizzo di un posto d'ormeggio stanziale a breve termine per il periodo estivo (1° Giugno – 30 Settembre), e la richiesta dovrà essere inoltrata nel periodo compreso tra il 1° Marzo ed il 31 Maggio dell'anno in cui s'intende accedere all'utilizzo di un posto ormeggio. In caso di accoglimento della richiesta la Direzione del Porto provvederà a rispondere per iscritto, nel minor tempo possibile (entro un tempo massimo di 60 gg.), richiedendo all'utente il pagamento anticipato del 50% del canone previsto per la sosta richiesta; tale pagamento avverrà secondo le modalità che verranno indicate nella comunicazione di assegnazione.

La direzione riterrà valida la richiesta dell'utente solo a seguito dell'avvenuto versamento dell'anticipo in quota caparra; il saldo di quanto dovuto dovrà essere pagato, inderogabilmente, il giorno di effettiva occupazione del posto barca.

Qualora il richiedente non adempia, entro i termini stabiliti, al versamento della caparra la richiesta verrà ritenuta nulla.

Qualora il richiedente non effettui il pagamento del saldo nelle modalità richieste, potrà essere allontanato dall'ormeggio senza che nessun rimborso gli sia dovuto.

La quota caparra versata non verrà restituita in caso di mancato godimento del diritto d'ormeggio per cause non imputabili alla Direzione del Porto, in nome e per conto della Comunità Montana n° 3 "Gallura". Qualora

ci fosse la disponibilità, è facoltà della Direzione del Porto modificare il periodo indicato nella richiesta, mantenendo valida la caparra precedentemente versata.

La Direzione del Porto riserverà il posto d'ormeggio a partire dal giorno indicato nella richiesta; per questa ragione, l'Utente sarà tenuto al pagamento dell'intera somma relativa ai giorni indicati nella richiesta, anche nel caso (per cause non imputabili alla Comunità Montana) l'Utente occupi in ritardo il posto a lui assegnato. È facoltà della Comunità Montana, secondo le disponibilità, prorogare il periodo di sosta in modo che l'Utente goda per intero e senza perdite il posto d'ormeggio per i giorni da lui previsti ed effettivamente pagati alla Comunità Montana.

Tutti i contratti stanziali a breve termine, non saranno rinnovabili di anno in anno ma si risolveranno alla loro scadenza naturale. I termini di presentazione delle domande non saranno prorogabili in nessun caso.

Per i periodi a breve termine avranno priorità nell'assegnazione dell'utilizzo di un posto di ormeggio, compatibilmente con la disponibilità per ogni singola categoria di unità, le richieste che presenteranno le seguenti indicazioni:

- Periodo di permanenza che, abbinato ai mesi di Luglio e Agosto, comprenda parte di Giugno e Settembre;
- Periodo di permanenza superiore e comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni;
- Periodo di permanenza che coincida con l'inizio e la chiusura della quindicina o decade.

A parità di periodo richiesto sarà preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

2.3.2 Assegnazione dei posti d'ormeggio stanziali “annuali”

La Comunità Montana provvede all'assegnazione dei posti di ormeggio stanziali annuali tramite procedure di evidenza pubblica attraverso la pubblicazione di un bando.

Con la predisposizione del bando pubblico vengono assegnati i posti disponibili per ciascuna categoria di unità da diporto, dedotti i posti riservati alle unità in transito, pari almeno al 10% del totale, i posti relativi alle assegnazioni annuali già effettuate ed alle eventuali motovedette delle forze dell'ordine.

Prima dell'assegnazione dei posti d'ormeggio, la Comunità Montana stabilirà a sua discrezione la dotazione da riservare, di anno in anno, fino allo scadere della concessione demaniale, agli utenti “residenti”, ai “non residenti” e alle “attività economiche”.

Gli utenti che intendono usufruire del diritto di ormeggio dovranno inoltrare, con le modalità stabilite nel bando, apposita domanda.

Per l'assegnazione dei posti ormeggio si procederà alla formazione delle graduatorie ed alla assegnazione dei posti d'ormeggio secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunitaria nel bando stesso.

Qualora, successivamente alla formulazione del bando pubblico ed alla conseguente assegnazione dei posti d'ormeggio, vi sia ancora disponibilità in relazione alla singola categoria di natante o imbarcazione, si procederà alla loro assegnazione a semplice richiesta e secondo l'ordine di presentazione delle domande sino all'esaurimento dei posti disponibili.

Viceversa se successivamente alla formulazione del bando pubblico ed alla conseguente assegnazione dei posti barca non vi sia disponibilità residua in relazione alla singola categoria di natante o imbarcazione, si procederà alla pubblicazione di un ulteriore bando nell'eventualità che si rendessero disponibili nuovi posti barca per effetto di rinunce da parte di utenti precedentemente assegnatari o di lavori di ampliamento e incremento dei posti d'ormeggio.

L'atto d'assegnazione del posto d'ormeggio “stanziale” si perfezionerà con la sottoscrizione di un contratto di cessione, “annuale” (periodo 1° gennaio – 31 dicembre).

I contratti stanziali annuali saranno rinnovati di volta in volta, nel corso degli anni, su conferma scritta dell'Utente almeno due mesi prima della scadenza. In caso contrario il contratto s'intenderà risolto al 31 Dicembre dell'anno in corso.

La comunità Montana potrà prevedere un canone d'ormeggio agevolato per le unità di proprietà degli utenti residenti e/o delle attività economiche, come meglio definiti precedentemente, proprietà che si evince dai documenti dell'imbarcazione o tramite una dichiarazione giurata per i natanti. Se l'unità fosse posseduta in multiproprietà, dovrà risultare residente il socio proprietario di oltre il 50% dell'imbarcazione.

Ove l'Utente voglia rinunciare temporaneamente ad utilizzare il posto di ormeggio a lui assegnato, potrà farlo solo ed esclusivamente a favore della Direzione del Porto, dandone comunicazione scritta ed indicando il periodo nel quale la rinuncia avrà effetto. È data facoltà alla Direzione del Porto di valutare volta per volta tali situazioni e, in caso di accoglimento da parte della stessa, riconoscere all'utente il rimborso delle somme inerenti il periodo di rinuncia preventivamente autorizzato. Il rimborso della somme sarà conteggiato in base ai giorni di effettiva occupazione del posto d'ormeggio e in ogni caso non potrà eccedere l' 80% della tariffa d'ormeggio stabilita per il periodo di rinuncia.

La Direzione del Porto potrà, solo nei periodi di maggiore richiesta ed afflusso, riutilizzare, assegnandolo a terzi, il posto di ormeggio lasciato momentaneamente vacante. Resta inteso che nel momento in cui l'Utente si appresterà a rientrare nel posto di ormeggio in precedenza assegnato, sarà obbligo della Direzione del

Porto liberare tempestivamente lo stesso o quantomeno metterne a disposizione dell'Utente un'altro della stessa categoria.

L'utente ha la piena disponibilità dell'ormeggio a lui riservato, che la Direzione del Porto s'impegna a mantenere libero con i mezzi a sua disposizione, quando questi dovesse assentarsi dal porto per un qualsiasi periodo, salvo quanto previsto in precedenza.

L'utente che debba allontanarsi dal porto liberando il posto di ormeggio, con la sua unità, per un periodo superiore a tre giorni, deve preavvertire il personale incaricato dei servizi, affinché questo possa disporre per l'utilizzazione dell'ormeggio per il periodo d'assenza indicato dall'assegnatario. In caso di rientro prima della data indicata, il personale incaricato dei servizi provvede alla provvisoria sistemazione dell'unità. L'anticipato rientro dovrà essere comunicato in tempo utile. L'assenza dell'unità dal posto d'ormeggio che si protragga per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi comporta la decadenza automatica del diritto al posto barca, se l'utente non fornisce adeguate motivazioni per l'assenza dell'imbarcazione, che verranno comunque valutate da parte dell'Ente.

Qualora l'Utente assegnatario voglia effettuare un cambio di intestazione del posto d'ormeggio, potrà farlo solo ed esclusivamente in favore di un "parente stretto" (es. moglie, marito, figlio/a), inoltrando richiesta scritta presso gli uffici della Direzione del Porto e dimostrando il legame di parentela. In tutti gli altri casi non è consentita la cessione del posto di ormeggio assegnato.

La vendita totale dell'unità non dà al compratore diritto di subentrare al posto di ormeggio, tranne che nei casi di seguito specificati.

Il subentro nell'assegnazione di un posto d'ormeggio è previsto esclusivamente nei seguenti casi ed a favore dei seguenti soggetti:

- ✓ figli, genitori o coniugi che acquistino la proprietà dell'imbarcazione;
- ✓ uno degli eredi che presenti richiesta scritta con allegata documentazione dell'unità che certifichi il cambio di intestazione;
- ✓ coloro che, già assegnatari, acquistino una unità appartenente alla medesima categoria di imbarcazione o natante;
- ✓ coloro che, già assegnatari, acquistino una unità appartenente ad una categoria maggiore, sempre che abbiano lasciato libero il precedente posto assegnato e che ci sia la disponibilità di adeguati ormeggi;
- ✓ coloro che, già assegnatari, acquistino una unità appartenente ad una categoria inferiore, fatta eccezione che per la "Categoria I", sempre che abbiano lasciato libero il precedente posto assegnato e che ci sia la disponibilità di adeguati ormeggi.

In tutti gli altri casi si procede secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.

2.4 Posti di ormeggio di transito

2.4.1 Disciplina e modalità d'assegnazione posti d'ormeggio al transito

L'unità in "transito", e cioè che giunge in Porto senza una preventiva prenotazione opportunamente confermata dalla Direzione del Porto, potrà utilizzare gli ormeggi destinati

all'uso pubblico, qualora ve ne sia disponibilità ad essa adeguata al momento del suo ingresso in Porto.

L'Utente in transito, all'arrivo in Porto dell'unità, deve recarsi alla Direzione del Porto e compilare una "Dichiarazione di Arrivo", su cui saranno riportati tutti i dati dell'unità e dell'Utente nonché le condizioni di ormeggio. L'Utente è responsabile della veridicità dei dati indicati nella propria Dichiarazione di Arrivo.

L'Utente in transito è tenuto al pagamento della tariffa per la sosta e per i servizi generali portuali, secondo le tariffe in vigore approvate dalla Comunità Montana.

L'Utente in transito non potrà sostare per un periodo consecutivo di ormeggio superiore a 7 (sette) giorni, eccezion fatta nei casi in cui esista la disponibilità di posti in transito. Il diritto al posto ormeggio di transito s'interrompe non appena l'imbarcazione si allontana dallo stesso. Ciò per evitare ogni forma di accaparramento. Le norme sopra indicate valgono anche per le imbarcazioni eventualmente in avaria. L'ormeggio in transito non è quindi riservabile, se non da parte della Direzione del Porto o dell'Autorità Marittima, per comprovate ragioni di sicurezza o forza maggiore.

2.4.2 Disponibilità posti di ormeggio di transito

Il numero dei posti da lasciare per l'ormeggio di transito deve essere pari almeno al 10 % (dieci per cento) del numero complessivo dei posti barca. L'ubicazione degli stessi sarà a completa discrezione della Direzione del Porto, considerata la conformazione dell'approdo turistico che non permette di raggruppare in un'unica zona unità di differenti dimensioni.

2.5 Posti d'ormeggio riservati a particolari tipologie di utenti

Nel caso in cui il richiedente un posto d'ormeggio a breve termine o un proprio familiare stretto (figlio/a o coniuge), sia portatore di handicap, gli verrà data priorità sull'assegnazione a breve termine previa presentazione di idonea documentazione o certificazione medica.

La Comunità Montana, per il tramite della Direzione del Porto, in caso di richiesta da parte dei Corpi di Polizia, metterà a disposizione gratuitamente il posto ormeggio richiesto.

L'ubicazione dello stesso sarà concordata al momento secondo le rispettive esigenze.

2.6 Corrispettivo utilizzo posto di ormeggio - Modalità di pagamento

La Direzione del Porto, per conto della Comunità Montana, riscuoterà i corrispettivi per l'utilizzo del diritto del posto di ormeggio, in applicazione alle tariffe stabilite dalla Comunità Montana.

Le tariffe verranno determinate annualmente da parte della Comunità Montana n. 3, in sede di approvazione degli strumenti programmatori dell'Ente e le stesse verranno applicate a far data dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Le tariffe approvate saranno tempestivamente comunicate all'utenza interessata ai contratti stanziali annuali, rinnovabili periodicamente, ed a quella interessata ai contratti stanziali a breve termine già conclusi al momento dell'approvazione delle tariffe.

Ove la scadenza per l'adozione dei suindicati atti programmatori, a cura dell'Amministrazione Comunitaria, sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio di riferimento, in tale lasso di tempo verranno applicate provvisoriamente le tariffe dell'anno precedente da conguagliare in fase di approvazione delle nuove tariffe relative all'esercizio in corso. In tale circostanza, è data facoltà all'utenza interessata di risolvere il contratto e di tale situazione dovrà essere data immediata comunicazione tramite Raccomandata A.R. alla C.M. 3 entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione delle nuove tariffe.

L'amministrazione Comunitaria potrà stabilire agevolazioni tariffarie per alcune tipologie di utenti quali i "pescatori professionisti", le "attività economiche" strettamente legate allo sfruttamento delle risorse marine e gli utenti "residenti" nel territorio della Comunità Montana n. 3. In ogni caso l'eventuale agevolazione sulla tariffa prevista per i residenti sarà valida per l'utilizzo di un solo posto d'ormeggio per ciascun utente.

Si specifica che per le assegnazioni annuali, a prescindere dalla data di assegnazione del posto d'ormeggio, dovrà comunque essere riconosciuto alla C.M. 3 un corrispettivo commisurato al periodo 1° Gennaio – 31 Dicembre.

Nel caso di contratti stanziali a breve termine (durata inferiore a un anno) il corrispettivo dovrà essere versato dall'Utente contestualmente all'assegnazione del posto di ormeggio e/o della sottoscrizione del contratto di cessione temporanea del diritto di utilizzo del posto ormeggio, secondo le modalità descritte nell'art. 2.3.1. Gli Utenti delle unità in transito dovranno versare il corrispettivo dovuto al momento del loro arrivo in porto, una volta compilata la "Dichiarazione d'Arrivo".

Nel caso di contratti stanziali annuali, l'Utente potrà versare il corrispettivo sia in un'unica soluzione sia in due rate, ciascuna pari al 50% del corrispettivo totale, comunque entro il 31 Dicembre di ciascun anno di utilizzo del diritto di ormeggio, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione del Porto. L'utente in ogni caso si obbliga a versare le somme dovute senza alcun ritardo.

L'Utente sarà tenuto al pagamento dell'intera somma relativa al periodo prenotato anche nel caso in cui, per cause non imputabili alla Comunità Montana e/o alla Direzione del Porto, occupi in ritardo il posto d'ormeggio a lui assegnato. E' facoltà della Comunità Montana, per mezzo della Direzione del Porto, secondo la disponibilità del momento, prorogare il periodo di sosta in modo che l'Utente goda per intero e senza perdite il posto d'ormeggio per i giorni prenotati ed effettivamente pagati alla Comunità Montana.

Nel caso di Utenti morosi la Direzione del Porto, dopo due solleciti scritti inoltrati al domicilio dell'Utente rimasti inevasi, consegnerà la pratica all'ufficio competente della Comunità Montana che provvederà, secondo i tempi e le modalità previste dalla legge, al recupero del credito. Nel frattempo la Direzione del Porto si riserverà il diritto di revoca dell'utilizzo del posto d'ormeggio, secondo quanto previsto agli artt. 2.2 e 10.1 del presente Regolamento Interno. Inoltre la revoca del posto barca determina per l'utente il definitivo allontanamento dal porto turistico come cliente annuale, sarà preclusa la possibilità di sottoscrivere nuovi contratti annuali.

Per la determinazione del corrispettivo per l'utilizzo del posto d'ormeggio assegnato, verranno applicate le tariffe, come determinate annualmente.

Articolo 3 - NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE DELLE UNITA'

3.1 Accesso e sosta delle unità in porto

L'approdo è consentito in ogni tempo solo alle unità da diporto, ai pescatori professionisti nonché, gratuitamente, alle unità dello Stato. In caso di cattivo tempo o di forza maggiore sarà consentito l'approdo al

naviglio in genere, sempre che sussistano le condizioni di disponibilità in termini di posti di ormeggio adeguati.

La sosta è calcolata in giornate di presenza, e cioè periodi di 24 ore, da mezzogiorno a mezzogiorno. Ai fini dell'applicazione delle tariffe le frazioni di giorno sono calcolate per intero sia in relazione all'utilizzo del posto di ormeggio che in relazione all'utilizzo dell'energia elettrica.

3.2 Identificazione delle Imbarcazioni e contrassegni

Ogni unità ormeggiata in Porto deve essere chiaramente identificabile dal personale della Direzione del Porto. L'Utente deve perciò provvedere affinché il nome o la matricola della propria unità sia chiaramente distinguibile dalla banchina o dal pontile. Nel caso di natanti (unità non immatricolate), la Direzione del Porto potrà fornire a ciascun Utente un contrassegno numerato da tenere a bordo in posizione ben visibile. Ogni imbarcazione o natante non identificabile sarà ritenuto dalla Direzione del Porto come occupante abusivamente un posto di ormeggio e pertanto potrà esserne disposto lo spostamento per ripristinare la disponibilità del posto ormeggio.

3.3 Manovre in Porto

Lo specchio acqueo portuale è unicamente destinato a manovre d'ormeggio e disormeggio e a rotte di ingresso ed uscita delle unità.

L'Utente, nell'eseguire tutte le manovre all'interno del Porto ed in particolare quelle di attracco e di partenza, dovrà sempre attenersi alle disposizioni del presente Regolamento, nonché alle indicazioni scritte o verbali impartite dalla Direzione del Porto, o dal personale da essa dipendente, pur restando l'Utente pienamente responsabile dell'attuazione della propria manovra.

In ogni caso dovranno essere eseguite in modo da non arrecare molestie o danni alle altre unità o alle opere portuali.

L'Utente dovrà dare preventiva comunicazione alla Direzione del Porto nel caso di assenza superiore alle 24 ore o nel caso di rientro dopo le 21:00, o nel caso di partenza prima delle 08:30 o dopo le 19:30, in caso contrario non si garantiranno i servizi connessi allo stazionamento in porto (assistenza all'ormeggio, sgombero posto barca, etc.). La navigazione a vela è proibita nell'ambito portuale, salvo in caso di avaria o mancanza del motore ausiliario. E' vietato ogni tipo di evoluzione non connesso con le manovre suddette, in particolare per barche a motore e wind-surf.

La velocità massima consentita all'interno dell'approdo turistico è di 3 (tre) nodi, o alla minima consentita dalle caratteristiche evolutive dell'unità. La presente disposizione si applica a qualsiasi tipo di imbarcazione transiti all'interno dell'approdo turistico.

3.4 Ancoraggio

Al fine di evitare danneggiamenti alle attrezzature portuali, è vietato a tutte le unità, salvo casi di forza maggiore e previa autorizzazione della Direzione del Porto, dar fondo all'ancora nello specchio acqueo dell'approdo turistico.

3.5 Ormeggi

Le unità da diporto devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinaresche, dotate di adeguati parabordi. Ciascun posto barca è corredato di un sistema di ormeggio costituito da corpi morti, catenarie, bitte e/o anelli. La manutenzione di tali strutture è eseguita a cura della Comunità Montana. Le "trappe" che collegano i corpi morti e le catenarie con le bitte o gli anelli devono essere utilizzate unicamente per prendere l'ormeggio. Nei posti di ormeggio stanziali con contratto di cessione temporanea del diritto d'utilizzo d'ormeggio sia annuale che a breve termine (art. 2.2), l'Utente è tenuto alla custodia, manutenzione e sostituzione delle cime d'ormeggio dalla catenaria a bordo e da bordo in banchina, della cui efficienza ed adeguatezza è l'unico responsabile, deve inoltre assicurare le unità alle bitte o agli anelli e alle catenarie con robusti cavi autoaffondanti mantenuti in perfetta efficienza.

L'Utente, con contratto di cessione stanziale del diritto d'utilizzo d'ormeggio sia annuale che a breve termine o in transito, è il solo ed unico responsabile dell'adeguatezza ed efficienza della cima d'ormeggio da bordo alla banchina e/o al pontile, e della cima d'ormeggio da bordo alla catenaria per la sola parte di essa che si trova a bordo. L'Utente sarà pienamente responsabile d'ogni eventuale danno alle attrezzature portuali ed alle unità in porto, causato dall'inadeguatezza o dall'insufficienza d'ormeggio della propria unità.

La Direzione del Porto potrà comunque disporre di sostituire d'autorità ogni cima d'ormeggio, con facoltà di rivalsa sull'Utente, qualora ravvisasse in essa uno stato di precarietà tale da inficiarne la sicurezza. L'Utente non può modificare il sistema d'ormeggio, né i sistemi d'erogazione dei servizi sussidiari, senza la preventiva autorizzazione della Direzione del porto. Al fine di prevenire l'usura delle cime d'ormeggio e della pavimentazione di legno dei pontili, gli Utenti sono obbligati a ricoprire le gasse dei

loro cavi a terra con adeguate protezioni. La Direzione del Porto si riserva comunque di sostituire e/o proteggere detti cavi, qualora ne verificasse l'inadeguatezza, con facoltà di rivalsa sull'Utente. E' vietato in ogni caso l'ormeggio per mezzo di catene e lucchetti che non permettano lo spostamento immediato dell'unità. La Direzione del Porto si riserva la facoltà di rimuovere senza preavviso, con il personale ed i mezzi a sua disposizione, tali sistemi d'ormeggio.

3.6 Banchina carburanti

Il Porto è fornito di una banchina appositamente attrezzata, destinata al rifornimento di carburanti.

Le unità che approdano per effettuare approvvigionamento di carburanti devono sostare soltanto per il tempo strettamente necessario per dette operazioni. Alla banchina carburanti è rigorosamente vietato l'ormeggio in seconda andana per le imbarcazioni in attesa di rifornimento.

3.7 Accesso via terra e circolazione dei veicoli

Gli utenti devono attenersi alle apposite indicazioni stradali, fermando e parcheggiando i veicoli, nell'ambito dell'area portuale e delle aree pubbliche adiacenti, esclusivamente nelle zone a ciò destinate. La sosta dei veicoli nell'area portuale potrà essere assoggettata al pagamento di una tariffa, oraria o giornaliera, che la Comunità Montana potrà stabilire in qualsiasi momento.

La velocità massima dei veicoli nell'area portuale è di 10 (dieci) Km all'ora come da apposita segnaletica. E' fatto divieto di usare segnali acustici, se non in caso d'effettiva necessità.

E' severamente vietato l'accesso di qualsiasi veicolo sui pontili.

3.8 Casi di forza maggiore - Emergenze

In casi di particolari condizioni meteorologiche, di pericolo della vita umana o in qualsiasi altra situazione di pericolo, valutata dalla Direzione del Porto, la Direzione stessa potrà utilizzare per i servizi d'emergenza anche il personale e l'equipaggio stesso delle unità presenti nell'approdo turistico.

In tali casi sugli Utenti incombe l'obbligo di partecipare direttamente e di mettere a disposizione gratuitamente il personale dipendente, a tutte le operazioni che si renderanno necessarie.

Eventuali unità in avaria o prive d'equipaggio, ove ricorrano gli eventi sopraddetti, potranno essere rimosse a cura e con il personale della Direzione del porto. Nel caso in cui un'unità affondi entro l'ambito portuale o nella zona d'accesso al Porto, l'Utente è obbligato alla relativa rimozione o allo smantellamento, dopo aver avuto l'approvazione da parte della Direzione del Porto.

3.9 Inquinamenti e molestie

All'interno dell'approdo turistico è vietato:

- a meno di specifica autorizzazione della Direzione del Porto, l'uso di generatori, le prove di motori e qualsiasi altre operazioni che generino rumori molesti prima delle ore 09,00 e dopo le ore 22,00, nonché dalle ore 13,00 alle ore 16,00, nonché in maniera permanente l'uso di proiettori e sirene. Ogni lavoro che comporti rischi, disagi, o molestia agli altri Utenti dovrà essere effettuato nelle zone espressamente riservate secondo le disposizioni emanate dalla Direzione del Porto di volta in volta;
- l'abbandono o il getto d'immondizie di qualsiasi genere, d'oggetti ed ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua, sia sui pontili sia sulla banchina; per i rifiuti solidi devono essere usati esclusivamente gli appositi contenitori di cui il Porto è corredato, mentre per i rifiuti liquidi, così come per esigenze personali, devono essere usati i locali igienici esistenti a terra, salvo che l'unità sia dotata di specifiche attrezzature o a tenuta stagna per raccogliere i liquami, o a distruzione chimica; saranno attivate a breve le attrezzature necessarie per lo svuotamento di tali serbatoi (sistema di pompe a depressione);
- l'uso degli impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare;
- l'abbandono ovunque di accumulatori elettrici esausti (batterie); è disponibile in porto un apposito contenitore;
- lo svuotamento di acqua di sentina, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed oli; la sostituzione dell'olio dei motori può essere effettuata depositando gli oli usati nell'apposito contenitore presente in porto;
- la pesca e la balneazione in Porto, il lavaggio delle stoviglie e delle vele in banchina o sui pontili, nonché fare la doccia sulla banchina o sui pontili;
- ingombrare con oggetti, materiali, tenders o altro le banchine, i moli ed i pontili; gli animali domestici sono ammessi nell'area portuale solo per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco. In ogni caso dovranno essere prese tutte le opportune precauzioni al fine di evitare che la loro presenza possa arrecare molestia o disagio agli Utenti ed insudiciare i pontili e le banchine;

- usare fonti luminose di colore e potenza tali da creare interferenze con la segnaletica portuale e/o arrecare disturbo agli Utenti del Porto;
- accendere fuochi;
- effettuare lavori di manutenzione alle unità nel posto d'ormeggio, salvo quelle di piccola ed ordinaria manutenzione.

3.10 Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza

Le unità degli Utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da diporto nazionale ed estero, e devono essere efficienti ai fini della sicurezza in navigazione e stazionamento.

In particolare deve essere evitata ogni anormale predisposizione che possa determinare pericolo d'incendio, e in ogni modo la possibilità di arrecare danni alle unità limitrofe o alle installazioni a terra. La Direzione del Porto avrà la facoltà, nell'ambito del contratto di cessione temporanea del diritto d'utilizzo del posto ormeggio, di stabilire eventuali norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la migliore gestione dell'approdo turistico.

L'Utente deve osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:

- è assolutamente vietato fumare nelle aree adibite al rifornimento carburanti e sulle imbarcazioni durante le operazioni di rifornimento;
- il rifornimento di carburanti e lubrificanti alle unità deve essere effettuato esclusivamente presso l'apposito punto di distribuzione carburanti a motori fermi. E' assolutamente vietato, nell'ambito del Porto, qualsiasi modalità di rifornimento, anche parziale, sia per mezzo di serbatoi mobili, ancorché autotrasportati, sia con qualsivoglia cisterna. In caso d'assoluta necessità sarà necessario richiedere espressa autorizzazione scritta alla Direzione del Porto;
- prima della messa in moto del motore l'Utente deve provvedere all'aerazione dello stesso;
- gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza;
- gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento;
- le unità in porto non devono detenere alcuna sostanza pericolosa o suscettibile d'esplosione, oltre i fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi a mano etc.) ed i combustibili necessari all'uso. Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi al regolamento in vigore per le unità di quella categoria;
- in caso d'incendio a bordo di un'unità, sia da parte del personale, sia dell'equipaggio della stessa, che di quello delle unità vicine, deve farsi il possibile per lo spegnimento ed isolamento delle fiamme mettendo in funzione con la massima efficacia, i mezzi più idonei in dotazione, avvisando nel frattempo più rapidamente possibile la Direzione del Porto che attiverà immediatamente il personale a sua disposizione per l'utilizzo degli impianti in dotazione al Porto, ed informerà subito le Autorità competenti. In particolare l'unità incendiata deve essere immediatamente isolata ed allontanata dalle altre, a cura dell'Utente, in conformità alle istruzioni impartite dal personale dell'approdo turistico. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi di cui al presente punto, sono a carico dell'Utente responsabile oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali;
- ogni unità, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di perdite d'idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi;
- in caso di versamento d'idrocarburi sul piano d'acqua o sulla banchina, moli o pontili, l'Utente deve immediatamente avvisare la Direzione del Porto, nonché la competente Autorità Marittima, provvedendo nel frattempo ad iniziare con i mezzi a sua disposizione la bonifica della zona interessata e ad informare il personale e/o gli equipaggi delle unità vicine e quanti si trovano in luogo. La bonifica della zona interessata sarà effettuata, sotto il controllo dell'Autorità Marittima, dalla Direzione del Porto con proprio personale e materiale all'uopo in dotazione a spese dell'Utente;
- è assolutamente vietato immergersi nelle acque portuali senza la specifica autorizzazione della Direzione del Porto. In ogni caso comunque l'Utente potrà rivolgersi alla Direzione che provvederà a contattare personale autorizzato, suo o da essa incaricato. Le spese dell'intervento saranno a carico dell'Utente;
- in Porto e nelle vicinanze dello stesso è vietato l'uso d'apparati VHF per le comunicazioni che non siano strettamente legate ad operazioni portuali e/o di soccorso;
- le unità dovranno essere inoltre dotate d'adeguati parabordi.

Dei danni derivanti da causa di forza maggiore, da avverse condizioni meteo-marine, da deficiente ormeggio e da qualsiasi altra causa risponde, direttamente verso i danneggiati, il proprietario dell'imbarcazione che ne è stata causa. Ogni Utente deve essere in regola con la copertura assicurativa obbligatoria; il personale incaricato può disporre di accertamenti in merito, segnalando le trasgressioni agli organi competenti.

3.11 Ispezioni

La Direzione del Porto potrà disporre in qualsiasi momento sopralluoghi ed ispezioni, al fine di contribuire alla prevenzione d'incidenti e danni relativamente alle unità all'ormeggio.

La Direzione del Porto può richiedere, qualora sussistano fondati motivi, che siano effettuate ispezioni a bordo delle unità all'ormeggio da parte dell'Autorità Marittima per accertare che esse siano in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità.

Le unità all'ormeggio ritenute non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno essere allontanate dalla zona in Concessione.

3.12 Assicurazione

Le unità all'ormeggio dovranno essere obbligatoriamente assicurate per responsabilità civile verso terzi.

L'Utente che si renderà colpevole d'incendi, scoppi, danneggiamenti, distruzioni o perdite alle altre unità, nonché alle attrezzature ed agli impianti del porto, sarà ritenuto l'unico responsabile di tali eventi, con l'obbligo di risarcimento del danno.

La Comunità Montana non potrà essere responsabile solidamente per i danni causati da terzi o verso coloro che utilizzano i posti d'ormeggio, e non risponde d'eventuali furti, sottrazioni o smarrimenti subiti da chiunque utilizzi o transiti nell'area dell'approdo turistico.

La Comunità Montana potrà allontanare dalla zona in Concessione l'unità la cui copertura assicurativa non risponda alle prescrizioni che precedono.

Articolo 4 - SERVIZI PORTUALI

4.1 Servizi generali portuali

E' prevista la fornitura agli Utenti, da parte della Comunità Montana per mezzo della Direzione del Porto e del personale a sua disposizione, e nella misura compatibile con le disponibilità e le richieste, dei seguenti servizi portuali:

- ✓ Assistenza all'ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni:
- ✓ Pulizia dei pontili, delle banchine e dello specchio acqueo, ritiro rifiuti urbani e assimilati.
- ✓ Servizio meteo e radio.
- ✓ Servizio di vigilanza, per ciò che attiene il controllo di tipo preventivo degli ormeggi, dello stato di sicurezza delle unità ormeggiate e in genere dell'ambito portuale. Il personale impiegato per questo servizio, su qualunque irregolarità constatata, riferirà alla Direzione del Porto che, eventualmente, informerà le competenti Forze di Polizia per i successive adempimenti.
- ✓ Impianto antincendio: la Comunità Montana dispone di impianti fissi con colonnine di erogazione dell'acqua dislocate sui pontili, sulle banchine e sui moli. Le spese relative ad eventuali interventi saranno poste a carico dell'Utente riconosciuto responsabile, cui farà altresì fatto carico dell'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi ed alle attrezzature portuali. L'Utente deve attenersi alle prescrizioni di cui al punto 3.10 e seguenti per evitare ogni incidente che possa provocare incendi ed altro danno.
- ✓ Manutenzione ordinaria degli impianti e arredi portuali.
- ✓ Servizi igienici.
- ✓ Illuminazione pubblica dell'approdo turistico.

4.2 Isola ecologica e ritiro rifiuti speciali

La Comunità Montana in accordo con i consorzi obbligatori COOU e COBAT dispone, nel porto di Isola Rossa, di apposita "ISOLA ECOLOGICA", composta da una piattaforma recintata all'interno della quale sono sistemati appositi contenitori per la raccolta degli oli esausti, delle batterie usate, dei filtri d'olio e gasolio e delle lattine di olio.

L'Isola Ecologica è indicata da apposita segnaletica che regola anche le modalità, le giornate e gli orari per operare il conferimento d'oli, batterie, filtri e lattine.

È fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori delle unità conferire, nell'apposita Isola Ecologica, gli oli usati, i relativi filtri e le batterie esauste prodotti dalle imbarcazioni da diporto.

Sarà cura del gestore del porto ottemperare agli obblighi di legge per quanto attiene alla tenuta dei registri di carico e scarico, l'effettuazione delle comunicazioni annuali al catasto e lo smaltimento in conformità alla normativa vigente degli oli usati, dei filtri imbrattati d'olio e delle batterie al piombo esauste nonché degli altri rifiuti da essi prodotti.

4.3 Servizi sussidiari – Erogazione Acqua ed energia elettrica

Per ciò che concerne la somministrazione d'acqua, la Direzione del Porto inviterà gli Utenti a far uso d'apposite pistole limitatrici di flusso, da applicare alle manichette, al fine di evitare sprechi inutili.

L'uso dell'acqua sarà consentito agli Utenti solo ed esclusivamente per fare bunkeraggio e lavare l'unità al rientro in porto.

La somministrazione dell'energia elettrica può avvenire solo con l'impiego delle spine previste e con cavi a norma di legge; i terminali di distribuzione (colonnine) potranno essere aperti solo dal personale del porto ed ogni tentativo di allaccio in forma diversa sarà perseguito; il personale della Direzione sarà sempre a disposizione per informare e coadiuvare gli Utenti per un corretto allaccio.

Il pagamento dei servizi di cui sopra avverrà secondo le modalità, condizioni e patti riportati nel contratto di cessione temporanea del diritto d'utilizzo del posto d'ormeggio, o della Dichiarazione d'Arrivo per gli utenti in transito. La Direzione del Porto, in nome e per conto della Comunità Montana, non è tenuta ad assicurare la fornitura d'acqua ed energia elettrica nei casi d'avarie ed incompletezza degli impianti, ed in particolare per carenze dovute a siccità. Detti servizi godono della clausola di esclusiva ex art. 1567 C.C.

Le colonnine di erogazione dell'acqua e dell'energia elettrica potranno essere dotate di un sistema prepagato che prevede l'utilizzo di chiavette portacredito pre-pagate e ricaricabili, stagne e galleggianti, per eseguire il prelievo di energia elettrica dagli erogatori.

L'utente viene dotato di una chiave codificata che, in maniera autonoma o assistita, viene caricata con un importo a scelta del cliente.ecc.

Articolo 5 - ALAGGIO E VARO - AREE ADIBITE A DEPOSITO

Considerato che non è stata prevista nello sviluppo del porto un'area da adibire ai lavori di manutenzione ordinaria, è messa a disposizione dell'utenza un'area per le operazioni di manutenzione ordinaria sulle unità. Resta inteso che la Direzione del Porto Turistico e la Comunità Montana sono sollevati da qualsiasi responsabilità civile e penale in merito ad un uso improprio, non conforme alle normative di legge, delle aree asservite per i lavori di manutenzione e di varo ed alaggio. La Direzione del Porto Turistico e la Comunità Montana inoltre non potranno essere responsabili solidamente per i danni causati da terzi verso coloro che utilizzano le aree predette, e non rispondono di eventuali furti, sottrazioni o smarrimenti subiti da chiunque utilizzi o transiti nelle anzidette aree. L'utente che si renderà colpevole di un utilizzo improprio delle aree in questione sarà ritenuto l'unico responsabile di eventuali danni a persone, a cose nonché all'ambiente, con l'obbligo del risarcimento del danno.

Oltre al rispetto delle norme che seguiranno l'utente dovrà attenersi strettamente alle norme di legge previste per questi tipi di attività.

Chiunque intenda depositare temporaneamente imbarcazioni e/o natanti, e pertinenze delle stesse, nell'ambito delle aree demaniali in concessione alla Comunità Montana, dovrà presentare domanda in carta semplice alla Direzione del Porto Turistico, in cui dovranno essere indicate le generalità del richiedente, l'unità oggetto dell'operazione, caratteristiche della stessa, periodo di sosta, motivo della richiesta ed eventuali lavori da eseguire. L'area delimitata nel settore ovest del Porto Turistico (allegato B evidenziata in giallo) è destinata ai lavori di manutenzione sulle unità. L'area delimitata sempre nel settore ovest del Porto Turistico è destinata alle operazioni di alaggio e varo (allegato B evidenziata in azzurro).

Le unità posizionabili nell'area destinata ai lavori di manutenzione non potranno essere superiori ai 14 metri di lunghezza, salvo casi particolari da concordare con l'Autorità Marittima.

È necessario presentare apposita richiesta anche per le sole operazioni di alaggio e varo.

Non è consentito, nel periodo 1 giugno - 30 settembre, depositare unità nell'area adibita a lavori di manutenzione fatta eccezione per i casi urgenti, di volta in volta valutati ed autorizzati dalla Direzione del Porto.

Non è consentito depositare unità nell'area adibita alle operazioni di varo ed alaggio se non per il tempo necessario per le operazioni di alaggio e/o varo, fatta salva una franchigia di 24 ore per i casi di emergenza effettivamente rilevata, comunque da concordarsi con l'Autorità Marittima e la Direzione del Porto turistico. Dovrà essere comunque garantito il rispetto di tutte le norme indicate in precedenza, oltre alla viabilità d'emergenza indicata nell'allegato B evidenziata in rosa.

L'area adibita alle operazioni di alaggio e varo dovrà essere delimitata, nel lato banchina, con strisce diagonali giallo/nere. La delimitazione a terra dovrà essere realizzata con transenne mobili, posizionate lungo le strisce perimetrali dell'area, per impedire l'ingresso ai passanti ed a persone non autorizzate ad operare. E' fatto obbligo alle ditte, autorizzate ad effettuare operazioni di alaggio e varo, operanti nel Porto Turistico, di apporre e mantenere la segnaletica su indicata.

La sosta nelle aree citate è consentita mediante pagamento alla Comunità Montana di un canone fissato dalla stesso Ente, per metro quadrato di ingombro dell'unità (lunghezza fuori tutto x larghezza fuori tutto) per ogni giorno di sosta, da versare al momento della richiesta.

Nell'area destinata ai lavori di manutenzione è consentita la sosta per un periodo massimo di 10 (dieci) giorni.

Qualora la sosta, per qualsiasi motivo, si protragga oltre i limiti consentiti, il richiedente, oltre al pagamento dell'area sino alla data di effettiva occupazione, dovrà farsi carico delle spese di spostamento dell'unità che

la Direzione del Porto si riserva di effettuare d'ufficio passati 5 (cinque) giorni dalla scadenza dei termini di cui al punto precedente.

Nelle aree predette possono essere eseguiti i seguenti lavori:

- Raschiatura e verniciatura delle carene e sovrastrutture delle unità;
- Riparazioni di carpenteria allo scafo, dell'apparato motore, interventi su assi ed eliche e sugli altri elementi meccanici.

I richiedenti hanno la facoltà di eseguire i lavori in proprio ovvero per mezzo di un qualsiasi cantiere navale ed officina meccanica, in possesso dell'autorizzazione ad esercitare la specifica attività nell'ambito del Demanio Marittimo.

Il richiedente deve provvedere immediatamente alla pulizia dell'area occupata, rimuovendo qualsiasi residuo o materiale ivi depositato, con il recupero delle acque di lavaggio, polveri, oli e scarti vari. In caso di mancato rispetto della norma in argomento, la Direzione del Porto potrà revocare in qualsiasi momento l'occupazione dell'area assegnata, autorizzando d'ufficio lo spostamento dell'unità a spese dell'interessato.

Tutte le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni dovranno essere rispettate da chiunque esegua i lavori di cui sopra.

È vietato l'uso dei servizi igienici di bordo, il pompaggio delle sentine e lo scarico dei residui oleosi, una volta alata l'unità.

E' fatto divieto dell'utilizzo di attrezzi uso fiamma.

E' fatto inoltre divieto di lasciare incustoditi attrezzi da lavoro di qualunque genere nelle ore non lavorative.

Le gru autorizzate potranno operare negli spazi immediatamente adiacenti gli spazi compresi nell'area delimitata per le operazioni di varo e alaggio.

Gli orari di utilizzo delle macchine operatrici saranno i seguenti:

- dalle ore 07,00 alle ore 13,00
- dalle ore 15,00 sino a 30 minuti dopo il tramonto del sole.

E' consentita una deroga alle limitazioni anzidette, solo nei casi di urgenza effettivamente dimostrata.

Gli spostamenti di unità in ambito portuale e nelle aree a terra in concessione demaniale marittima alla Comunità Montana, potranno essere effettuati con carrelli porta-imbarcazioni, camion-gru, gru-gommate e Travel - Lift attenendosi alle seguenti prescrizioni:

- essere munito di luci lampeggianti gialle;
- essere preceduti da un assistente, munito di bandiera rossa, per allertare, far rallentare ed all'occorrenza deviare opportunamente il traffico degli altri veicoli;
- procedere a lento moto, osservando le norme in materia di circolazione stradale nell'ambito portuale;
- nel caso di movimentazione di imbarcazioni superiori alle 20 tonnellate, in ogni caso quando si renda necessario, sarà cura dell'operatore richiedere assistenza in banchina alla competente Autorità Marittima;
- sarà cura dell'operatore individuare, con dei cartelli indicatori, un corridoio di passaggio per la movimentazione delle unità dal bacino di alaggio e varo alla zona destinata ai lavori di manutenzione;

In caso di inadempienza, a quanto su indicato, i trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dall'art. 1174 del Codice della Navigazione.

E' fatto divieto nelle aree a terra in concessione demaniale marittima alla Comunità Montana depositare, al di fuori delle aree adibite ad alaggio, varo e zona lavori, qualsiasi mezzo (carrelli, invasi, gru etc.), unità (imbarcazioni, natanti) e materiali. I trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dall'art 1161 e seguenti del Codice della Navigazione.

Articolo 6 - PIANO ANTINCENDIO

La Comunità Montana dispone di un impianto antincendio fisso con manichette dislocate su tutti i pontili fissi, galleggianti e banchine. Il caseggiato che ospita il sistema antincendio (pompe, deposito acqua dolce etc.) è ubicato nella zona nord-est del porto, mentre le chiavi di accesso al caseggiato sono custodite presso la Direzione.

Gli indirizzi ed i numeri di telefono utili in caso di incendio sono:

Direzione Porto Turistico - Tel. 079/694184;

Capitaneria di Porto di Porto Torres – Porto Torres - Tel 079/502258 - 9;

Vigili Urbani di Trinità d'Agultu - Comune di Trinità d'Agultu e Vignola - Tel. 079/681464;

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari – Tel. 115 – 079/272727 - 270081;

Vigili del Fuoco di Tempio - Tempio Pausania - Tel. 115 - 079/631283;

In caso d'incendio verrà allertata la Direzione del Porto che provvederà, con il personale a sua disposizione, ad avviare il primo intervento.

Immediatamente sarà cura della Direzione del Porto avvertire la competente Autorità Marittima, i Vigili Urbani di Trinità d'Agultu, i Vigili del Fuoco di Tempio, la Protezione Civile di Trinità d'Agultu.

Le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la direzione della locale Autorità Marittima competente che si avvarrà eventualmente della collaborazione del personale dipendente della Marina e delle altre Autorità competenti.

Semestralmente sarà eseguita un'esercitazione che verterà sul collaudo e sull'efficienza dell'impianto. Tali esercitazioni, che potranno coinvolgere l'Autorità Marittima, andranno annotate su un apposito registro controfirmato dalla Direzione del Porto e dalla stessa Autorità Marittima.

Articolo 7 - ATTIVITA' COMMERCIALI E PROFESSIONALI

A bordo delle imbarcazioni non possono essere svolte attività commerciali o professionali mentre le stesse sono ormeggiate in porto.

E' altresì vietato, nello specchio acqueo, nelle banchine, nei pontili e negli spazi a terra inclusi nell'area in concessione, lo svolgimento di ogni tipo di attività commerciale o professionale, pubblicitaria o promozionale, senza la preventiva autorizzazione della Comunità Montana.

Potranno svolgere attività di noleggio e locazione, all'interno dello specchio acqueo in concessione alla Comunità Montana, solo gli Utenti che avranno regolare abilitazione.

Articolo 8 – ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE

L'esercizio della concessione è di competenza unica della Comunità Montana, pur rimanendo sempre soggetto alle vigenti norme di Polizia del Demanio Marittimo ed alla vigilanza dell'Autorità Marittima, all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione, nonché di tutte le altre leggi e regolamenti dello Stato.

Articolo 9 – LOCALI CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT

La Comunità Montana potrà concedere il locale adibito a Cabina di trasformazione MT/BT in "Comodato d'uso gratuito" all'ENEL, allo scopo di attrezzarla a cabina di trasformazione per migliorare il servizio di erogazione dell'energia elettrica dell'abitato turistico di Isola Rossa. In tale caso la potenza elettrica per le esigenze del Porto dovrà essere assicurata in bassa tensione, con punto di consegna nel locale adiacente la cabina stessa.

Articolo 10 - DISPOSIZIONE FINALI

10.1 Riserva

La Comunità Montana, per mezzo della Direzione del Porto, si riserva la facoltà di non concedere e/o revocare l'ormeggio ad unità ed Utenti che, loro stessi o loro equipaggi od ospiti, abbiano dimostrato comportamenti incompatibili con la correttezza dei rapporti sociali, commesso violazioni, tenuto comportamenti scorretti durante la permanenza in altri approdi turistici, o non abbiano rispettato le norme previste dal presente Regolamento Interno. La Direzione del Porto, se necessario, provvederà all'allontanamento dell'unità con i mezzi propri ed occorrendo anche alando e trasportando il mezzo fuori dell'ambito portuale, a spese dell'Utente. In casi particolari la Comunità Montana, per mezzo della Direzione del Porto, potrà avvalersi dell'intervento della Autorità Marittima o eventualmente d'altre Forze di Polizia, qualora la situazione lo richieda.

10.2 Accettazione

L'Utente, all'atto della sottoscrizione del contratto di cessione temporanea del diritto d'utilizzo del posto ormeggio sia a lungo sia a breve termine, dell'utilizzo dell'ormeggio in transito, e di qualsivoglia altra occupazione a vario titolo del posto d'ormeggio o comunque transiti nell'area in concessione, sarà sempre ed in ogni caso soggetto al rispetto ed all'osservanza del presente Regolamento Interno che si intenderà conosciuto approvato specificatamente ed accettato ai sensi degli artt. 1341 2° comma e 1342 C.C., in tutte le sue norme nessuna esclusa.

Il presente regolamento abroga e sostituisce i precedenti.

10.3 Foro Competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra gli Utenti e/o fra loro ed la Comunità Montana, è eletto quale Foro competente quello di Tempio Pausania.